

Roma, 10 giugno 2014

Circolare Esplicativa del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali

Il nuovo regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali è nato da un confronto attivo e partecipato di tutta la comunità professionale ed è il frutto di incontri, riflessioni e dibattito in conformità al dettato normativo, il DPR 137/2012, il quale ha introdotto rilevanti novità, rispetto al preesistente sistema di formazione continua che il CNOAS aveva introdotto sperimentalmente già nel 2009.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali ha approvato il testo nella seduta del 18/01/2013, trasmettendolo al Ministero della Giustizia per il parere favorevole previsto dal comma 3 dell'art 7 del DPR 137/2012.

Il Ministero della Giustizia ha inviato i suoi rilievi con nota n. 0032695.0- m_dg Gab del 29/10/2013, apportando rilevanti modifiche che sono state inserite nel testo definitivo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 10 gennaio 2014 con delibera n. 01/2014. Il regolamento è entrato in vigore il 13 febbraio 2014.

La presente Circolare Esplicativa del regolamento ha l'obiettivo di rendere la sua applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale ed ha valore interpretativo e di commento.

Nell'intento di dissipare dubbi interpretativi e di rispondere ai quesiti emersi dai CROAS, sia attraverso le note inviate al CNOAS, sia nel corso del dibattito in sede di Conferenza dei Presidenti del 14 e 15 febbraio 2014, la presente Circolare è suscettibile di modifiche migliorative sulla base delle risultanze del monitoraggio previsto nell'art. 16, comma 1, lett. f.

Sotto il profilo propriamente giuridico, la novità principale consiste nella introduzione, per opera del DPR 137/2012, di un sistema di autorizzazione per i soggetti pubblici o privati che intendono svolgere attività formative rivolte ad Assistenti sociali (si veda commento all'art. 9).

Tali soggetti, pertanto, attraverso l'accesso al sistema presente sul sito del Consiglio nazionale, inviano richiesta di autorizzazione al CNOAS che, effettuata l'attività istruttoria, inoltra al Ministro della Giustizia la proposta di delibera di accettazione o diniego dell'autorizzazione, al fine di ottenere il prescritto parere vincolante. Ricevuto il suddetto parere il Consiglio nazionale, nella prima seduta utile, delibera conformemente a quanto deciso in sede ministeriale circa l'accettazione o il diniego dell'autorizzazione, dandone comunicazione all'interessato.

Tale procedura è stata già applicata per le agenzie accreditate dal Consiglio nazionale con il previgente regolamento, rispetto alle quali è stata inviata una proposta di delibera cumulativa al Ministero da cui non è ancora pervenuto il prescritto parere vincolante.

Il nuovo regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali ha inoltre confermato il sistema per l'accredimento dei formatori già previsto dal previgente regolamento adottato dal CNOAS su base deontologica.

I formatori, in quanto singole persone fisiche, Assistenti sociali e non, possono inoltrare richiesta di accreditamento al Consiglio nazionale, per l'inserimento nel relativo registro, seguendo la procedura telematica presente sul sito del CNOAS.

Il Consiglio nazionale, ricevuta la domanda di accreditamento, previa istruttoria, delibera circa l'accredimento o il diniego dell'accredimento, dandone comunicazione all'interessato.

Nel sistema di accreditamento del formatore non è previsto il parere ministeriale.

Attualmente sul sito del Consiglio nazionale è attivo il registro dei formatori accreditati che hanno inviato, in base ad una delibera di proroga del previgente sistema di accreditamento e su richiesta del Consiglio stesso, una autocertificazione con la quale hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per essere accreditati e inseriti nel registro.

L'accredimento del formatore e l'iscrizione nel relativo registro non costituisce autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, DPR 137/2012.

Il formatore singolo che intenda realizzare in proprio un'attività formativa rivolta ad Assistenti sociali, per la quale richiede il riconoscimento dei crediti formativi, è infatti sottoposto al regime autorizzatorio previsto per le agenzie e deve quindi essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 3 del regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali.

In ogni caso, per differenziare il sistema autorizzatorio dei soggetti che erogano la formazione, introdotto dal DPR 137/12, dal sistema di accreditamento dei formatori e dall'attribuzione dei crediti formativi agli eventi, sono state usate tre differenti espressioni per significare le tre diverse fattispecie: **autorizzazione** quando si fa riferimento ai soggetti che erogano la formazione, **accredimento** in relazione al registro dei formatori e **attribuzione dei crediti** per gli eventi formativi.

Nel preambolo il nuovo regolamento fa riferimento alla Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001 e agli Standard Globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 2003: in entrambi i documenti l'accento viene posto sull'alto livello di competenza e di responsabilità dell'Assistente sociale e sul suo diritto/dovere di attivare/riattivare processi di formazione e di riflessività critica nell'interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale.

In questa ottica, infatti, la formazione continua è considerata, oltre che un dovere, un diritto ed una opportunità.

Nello stesso preambolo vengono successivamente richiamate le norme del decreto-legge n. 138/2011 e quelle del DPR n. 137/2012 che contemplano l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli nazionali e configurano un illecito disciplinare in caso di violazione del suddetto obbligo.

Art.1 Finalità

Coerentemente con quanto previsto dall'art.7 comma 1 del DPR 137/2012 il nuovo regolamento formazione continua ha individuato una duplice finalità: lo sviluppo professionale e l'interesse pubblico, cioè il diritto degli utenti/clienti di essere fruitori di prestazioni professionali competenti e adeguate alla situazione specifica.

Art. 2 Oggetto

L'art 2 definisce la formazione continua come ogni attività organizzata e quindi non lasciata all'iniziativa del singolo, frutto di un processo metodologico e organizzativo e oggetto di un pensiero che affonda le sue radici nel riconoscimento dell'importanza dei valori e dei principi etici della professione e nella sua base teorico-scientifica. Quindi l'accento viene posto sul percorso/processo di riflessività mirato all'accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché al loro aggiornamento. E', pertanto, una attività intesa come fruizione di esperienze di formazione erogate dai soggetti di cui all'art. 7 del DPR 137/2012, ma anche come svolgimento di attività professionali nelle quali viene espressa una competenza complessa dell'Assistente sociale, sia di studio, sia di programmazione, sia di formazione rivolta ad altri colleghi e/o professionisti (come per es. la supervisione), che comporta una dimensione riflessiva ed è occasione di sistematizzazione delle conoscenze professionali.

Art. 3 Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi sono stati enucleati riprendendo in parte quanto già presente nel regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale nel 2009 ed introducendo alcuni elementi che possono definirsi di novità: la capacità di governance, che viene qui intesa nella sua accezione più ampia di insieme dei principi, dei modi, delle procedure per la gestione e il governo di processi e fenomeni complessi, dalle rilevanti ricadute sociali; la formazione sul campo cioè nei luoghi di lavoro; lo sviluppo della formazione a distanza per consentire una diffusa ed agevole fruizione di percorsi formativi integrativi ed innovativi rispetto a quelli tradizionali; il rafforzamento delle competenze sulla valutazione; la valorizzazione delle attività di studio, di ricerca e

dell'applicazione di modelli innovativi di intervento; l'acquisizione di specifiche ulteriori competenze professionali che suggeriscono una apertura a nuove possibilità in uno scenario mutevole ed in continua evoluzione; un ulteriore impulso alla pratica professionale esercitata nel rispetto del Codice deontologico, elemento trasversale in tutto il testo normativo.

Art. 4 Obblighi formativi dell'Assistente sociale

L'articolo realizza la previsione del DPR 137/2012 (art.7 comma 1) e dell'art. 54 del Codice deontologico. L'entità della sanzione disciplinare viene determinata dal Collegio di disciplina competente territorialmente, secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale (Delibera del Consiglio Nazionale n. 175 del 15 novembre 2013). Non è possibile stabilire a priori le sanzioni da comminare a fronte della violazione dell'obbligo di formazione continua; le sanzioni saranno ovviamente correlate alla gravità della violazione, anche tenuto conto del profilo soggettivo, secondo quanto stabilito dal regolamento sul procedimento disciplinare. Inoltre si ritiene che il rilievo disciplinare del mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua vada misurato sull'intero triennio di formazione, e non sulla singola annualità, pur essendo prevista una soglia minima di crediti da raggiungersi in ciascun anno, che va intesa come raccomandazione per distribuire le esperienze formative in modo omogeneo lungo l'arco del triennio.

Art. 5 Modalità di adempimento dell'obbligo

Il primo triennio formativo comprende gli anni 2014, 2015, e 2016. Nelle more del rilascio del parere vincolante del Ministro, è stata disposta – con delibera CNOAS n. 195 in data 15 dicembre 2012 - la proroga del previgente regime, onde evitare soluzioni di continuità in relazione alla necessità di ritenere comunque giuridicamente dovuto l'adempimento dell'obbligo della formazione continua (su base deontologica nel regime previgente; ora per espressa disposizione di legge, resa efficace dalla normativa regolamentare ormai adottata). La proroga ha finito poi per estendersi a tutto l'anno 2013, a causa del ritardo nel rilascio del predetto parere ministeriale, di talché è necessario ribadire in questa sede che si ritiene utilizzabili, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2014-2016, anche i crediti maturati dagli iscritti nel corso dell'anno 2013. Tale soluzione appare doverosa laddove si consideri che, in assoluta buona fede, molti iscritti possono aver frequentato eventi di formazione continua nel corso del 2013 confidando di trovarsi nel primo anno del nuovo triennio formativo.

Il triennio formativo, entro il quale gli Assistenti sociali ed i CROAS devono computare i crediti, è da considerarsi secondo un'ottica ricorsiva: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 e successivamente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 e così via.

Il triennio formativo è uguale per tutti gli iscritti e su tutto il territorio nazionale. Ai neo-iscritti, il cui obbligo decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo, verrà applicata una proporzionale riduzione dei crediti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo nella seguente misura: 20 crediti formativi per ogni anno, di cui 5 per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia.

Appare infatti opportuno operare secondo range di tempo uniformi in tutta Italia ed agevolare sia i CROAS, per le relative verifiche sull'assolvimento dell'obbligo formativo in capo ad ogni iscritto, sia i neo-iscritti che si troverebbero a dover raggiungere in minor tempo lo stesso numero di crediti previsti per il triennio.

I crediti formativi da conseguire *non sono più 90*, come nel precedente testo normativo (2009), *ma 60 da conseguire nel triennio* con due specificazioni: non meno di 10 crediti all'anno ed almeno 15 crediti per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia.

La ratio della riduzione dei crediti formativi da conseguire nel triennio (da 90 a 60) trova il suo fondamento nell'intento di **favorire** un passaggio culturale che consenta agli iscritti di vivere e vedere la formazione continua piuttosto che come un obbligo, come una opportunità. Come dire che gli iscritti dovrebbero accostarsi alla formazione continua con una visione che tenga conto, non tanto dell'assolvimento dell'obbligo, ma dell'opportunità di privilegiare elementi e fattori di qualità piuttosto che di quantità.

La discrezionalità della scelta delle tematiche da approfondire è auspicabile che venga orientata all'interno di un percorso formativo individuale che possa tener conto sia degli ambiti di intervento sia di obiettivi di crescita e di sviluppo professionali. In questa ottica è importante che il professionista possa non solo scegliere all'interno di una offerta formativa diversificata, ma che possa essere propositivo nella relazione dialettica con il proprio Ordine professionale, rispetto all'espressione dei propri bisogni formativi. Come nel precedente testo normativo un credito corrisponde, di norma, ad 1 ora di attività formativa. Tuttavia, questa regola di base è derogabile in relazione ad alcuni elementi enucleati all'art 12 e riconducibili, per la maggior parte, a variabili di tipo qualitativo: metodologie attive e laboratoriali; innovatività; esplicito riferimento alle materie deontologiche; interdisciplinarietà ed interistituzionalità; elaborazione di un prodotto finale (es, protocollo di intesa, documento, pubblicazione ecc.); accoglienza gratuita di quota di partecipanti riservata ai colleghi disoccupati; presenza di relatori o conduttori accreditati dal CNOAS come formatori; numero di destinatari dell'evento formativo inferiore a 20.

Art.6 Istituzione dei registri delle agenzie formative e dei formatori

L'art.6 concerne le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti pubblici o privati che erogano attività formativa, i quali devono essere autorizzati dal CNOAS, previo

parere vincolante del Ministro della Giustizia. L'articolo disciplina altresì l'accREDITAMENTO dei formatori.

Ne discende che tra i soggetti pubblici o privati che possono erogare formazione sono compresi i formatori persone fisiche i quali, se intendono organizzare ed erogare in proprio una attività formativa rivolta ad Assistenti sociali, devono comunque essere autorizzati dal Consiglio nazionale, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, al pari delle associazioni di iscritti e degli altri soggetti pubblici e privati.

Ai formatori accreditati, iscritti nel registro del Consiglio nazionale, viene così riconosciuta una specifica competenza peraltro spendibile ai fini dell'attribuzione dei crediti agli eventi, come elemento di qualità, ma anche nella valutazione delle agenzie che richiedono l'autorizzazione (art. 12 comma 5, lett.g. ed art. 7 comma 3, lett. a)

Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, ogni soggetto, sia esso pubblico o privato, è sottoposto al regime autorizzatorio da parte del Ministero della Giustizia, ivi compresi le stesse università o le scuole di formazione della pubblica amministrazione (Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, Istituti Centrali di Formazione del Ministero della Giustizia, Scuola del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ecc.).

Tale scelta - direttamente riferibile a quanto disposto dall'art. 7 del DPR 137/2012 - rischia inevitabilmente di restringere, almeno nei primi tempi, l'offerta formativa.

Tuttavia va rilevato che i Consigli Regionali o il Consiglio Nazionale non necessitano di autorizzazione per organizzare eventi formativi; inoltre secondo quanto disposto dall'art.7 comma 5 del DPR 137/2012, è previsto che essi possono operare anche in convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati: ne consegue che il coinvolgimento del CROAS o del CNOAS consente di evitare il procedimento autorizzatorio altrimenti indispensabile per altri soggetti pubblici e privati. Si specifica che la locuzione "in convenzione e/o cooperazione" racchiude differenti fattispecie di accordo, quali protocolli di intesa, convenzioni-quadro, partenariati, che permettono di cooperare nella realizzazione degli eventi formativi. La scelta della tipologia di collaborazione con il soggetto che intende realizzare l'evento formativo è lasciata alla discrezionalità del CROAS. Gli Ordini regionali che sono osservatori privilegiati dei bisogni formativi della comunità professionale, potranno, all'interno di queste modalità di collaborazione, partecipare attivamente alla programmazione dell'offerta formativa.

Si specifica, altresì, che le agenzie già accreditate ai sensi del previgente regolamento sono già state oggetto di una richiesta di autorizzazione, inviata lo scorso 7 marzo, rispetto alla quale, nonostante i solleciti, si è in attesa di riscontro.

Art. 7 Requisiti per l'iscrizione nei registri

Sulla base del monitoraggio effettuato nel triennio di sperimentazione della formazione continua, relativo all'applicazione del regolamento previgente, è stato previsto, quale

requisito di maggior rilievo per la concessione dell'autorizzazione al soggetto che ne fa richiesta la maturazione di una significativa esperienza nel settore della formazione dedicata specificamente al Servizio Sociale professionale, nel triennio precedente la presentazione della domanda. Esso è l'unico requisito che deve essere sempre presente ai fini della concessione dell'autorizzazione. Rispetto agli altri requisiti previsti (cfr. art. 7 comma 3), per quanto riguarda le agenzie, solo uno deve essere obbligatoriamente presente. La compresenza di più requisiti, tra quelli elencati, è un elemento che qualifica l'agenzia. Ovviamente la pregressa esperienza nella formazione specificamente dedicata al servizio sociale professionale è requisito che vale anche per i formatori che richiedono di essere autorizzati all'erogazione di attività formative (vedi sopra, in premessa, e sub art. 6) Un'altra novità è rappresentata dall'introduzione della previsione dei requisiti di onorabilità per gli amministratori, i dirigenti, e i rappresentanti legali delle agenzie formative che "non devono avere riportato condanne penali definitive" e per gli stessi formatori che richiedono di essere accreditati/autorizzati.

Il registro dei formatori accreditati, si articola in due sezioni denominate rispettivamente "sezione dei formatori Assistenti sociali" e "sezione dei formatori non Assistenti sociali" e non più "Sezione A" e "Sezione B" che induceva in confusione rispetto alle analoghe sezioni previste in seno all'Albo professionale.

Infine, sulla base dell'esperienza fin qui maturata nel corso della sperimentazione, è stata aggiunta la norma che prevede il decorso di un anno ai fini della presentazione di una nuova istanza di autorizzazione o accreditamento da parte di quel soggetto cui è stata rigettata la domanda.

Art. 8 Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua

La Commissione consultiva per l'autorizzazione allo svolgimento della formazione continua, istituita ai sensi del nuovo regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, è sottoposta a quanto previsto dal vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Nazionale. Pertanto, essa viene insediata dal presidente del Consiglio Nazionale ed elegge al suo interno un presidente ed un vicepresidente, scelti tra i tre componenti del Consiglio nazionale. E, inoltre, supportata da un collaboratore amministrativo, proprio per la natura della sua attività squisitamente istruttoria.

È prevista la presenza di tre rappresentanti dei CROAS, o relativi supplenti, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud. Essi vengono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle indicazioni fornite per area geografica dal coordinamento dei Consigli degli Ordini regionali del Nord, del Centro e del Sud, ovvero dai singoli Consigli regionali.

La previsione della presenza di esperti esterni deve essere legata ad attività specifiche e motivi contingenti. La loro presenza, proposta dalla commissione, va deliberata dal

CNOAS rientra tra quegli incarichi che possono essere dati in via fiduciaria sulla base di quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità. Nella delibera vanno previsti sia la durata dell'incarico, sia il compenso per la partecipazione dell'esperto ai lavori della commissione e il rimborso delle eventuali spese sostenute.

La commissione svolge attività istruttorie in ordine alle funzioni relative alla formazione continua che stanno in capo al Consiglio nazionale. Pertanto, esamina la sussistenza dei requisiti, ai fini dell'iscrizione nei relativi registri, per i formatori che richiedono di essere accreditati, per i soggetti che richiedono l'autorizzazione allo svolgimento di attività di formazione continua e propone l'attribuzione dei crediti formativi alle attività proposte dai soggetti di cui all'art. 7 del DPR 137/12, secondo la propria competenza.

Il tema del conflitto di interesse e quindi l'obbligo di astensione del componente della commissione nazionale o regionale è stato approfondito con lettera circolare del Consiglio nazionale Prot. n. 1870/2014 del 23 aprile 2014 avente ad oggetto: "Svolgimento di attività didattiche da parte di componenti gli organi locali e nazionali dell'Ordine degli Assistenti sociali".

I Consigli regionali devono istituire una Commissione per l'autorizzazione della formazione continua che opera nel rispetto del presente regolamento e le cui funzioni sono relative all'attribuzione dei crediti per gli eventi proposti dai soggetti di cui all'art. 7 del DPR 137/2012.

Art. 9 Procedimento di autorizzazione delle agenzie e di accreditamento dei formatori

La rubrica dell'articolo 9 introduce la principale novità del nuovo regolamento che consiste nel passaggio ad un vero e proprio regime autorizzatorio per ciò che concerne i soggetti, pubblici o privati, che potranno erogare attività formative utili ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua.

Tale scelta è direttamente riferibile a quanto disposto dall'art. 7 del DPR 137/2012.

Viene fatto salvo il sistema di accreditamento dei formatori singoli, assistenti sociali e non, i quali, tuttavia, se richiedono l'attribuzione di crediti formativi per lo svolgimento di un'attività formativa che intendono realizzare, devono essere autorizzati al pari di quanto previsto per tutti i soggetti citati nell'art. 7 del DPR 137/2012. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, saranno inseriti oltre che nel registro dei formatori accreditati, anche in quello dei soggetti autorizzati all'organizzazione di eventi formativi, previo parere del Ministero della Giustizia.

Le istanze di autorizzazione e di accreditamento dei formatori saranno esaminate, in via istruttoria, dalla commissione consultiva ed inviate al Consiglio, nella prima seduta utile, per gli adempimenti di sua competenza.

Per quanto riguarda il procedimento di accreditamento del formatore, la “commissione consultiva per l’autorizzazione allo svolgimento della formazione continua” svolge attività istruttoria e propone al Consiglio le relative deliberazioni **motivate** di accoglimento o rigetto dell’istanza. Il Consiglio nazionale adotta la relativa delibera e la comunica all’interessato.

Nel caso di istruttoria relativa ad un soggetto, pubblico o privato, indicato dall’art. 7 del DPR 137/2012 che intende svolgere attività di formazione continua, la commissione consultiva esprime il parere al Consiglio nazionale circa l’accoglimento o meno della richiesta di autorizzazione.

Il Consiglio nazionale, acquisito il suddetto parere, invia una proposta di delibera al Ministro della Giustizia e delibera l’autorizzazione del soggetto richiedente o il diniego, solo dopo avere acquisito il parere vincolante da parte del suddetto Ministero.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale relative ai soggetti richiedenti l’autorizzazione vanno comunicate agli interessati nelle forme previste dalla legge, sia nei casi di accoglimento, sia nei casi di rigetto.

Ogni anno, con apposita deliberazione, il Consiglio nazionale determina l’ammontare del contributo dovuto dal soggetto richiedente a titolo di diritti di segreteria.

Art. 10 Durata e revoca dell’autorizzazione di agenzie e dell’accreditamento dei formatori

La norma dell’articolo 10 introduce un meccanismo di automatismo rispetto alla perdita del diritto alla permanenza dell’iscrizione nei relativi registri da parte dei soggetti che erano stati autorizzati e/o accreditati. Per attenuare l’automatismo, tuttavia, introduce, la possibilità che i soggetti interessati si avvalgano dell’autocertificazione.

Al fine di mantenere il diritto di iscrizione nei registri, l’onere è posto in capo ai soggetti interessati.

Art. 11 Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da agenzie autorizzate

Ai sensi del nuovo regolamento ed in conformità a quanto previsto dal DPR 137/2012 gli eventi ai quali possono essere attribuiti crediti da parte del Consiglio nazionale o del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, devono essere realizzati, oltre che dall’Ordine nazionale o regionale, anche da associazioni di iscritti e da altri soggetti pubblici o privati preventivamente autorizzati dal Consiglio nazionale (cfr. art. 7 comma 2 DPR 137/12).

Non è escluso, per interpretazione estensiva, che anche un formatore singolo possa richiedere l’attribuzione dei crediti per un evento formativo che intende realizzare, ma deve essere sottoposto allo stesso regime autorizzatorio previsto, comprendente il parere

vincolante del ministro vigilante e deve essere in possesso degli stessi requisiti previsti per le agenzie formative (art. 7 comma 3).

I soggetti non autorizzati possono realizzare eventi formativi rivolti ad assistenti sociali senza che a quegli eventi vengano attribuiti crediti formativi, ovvero, al fine di ottenere il riconoscimento di crediti formativi, possono organizzare quegli stessi eventi in cooperazione, ad esempio in accordo di partenariato per singolo evento o in convenzione, accordo più articolato comprendente più “oggetti” ed eventualmente una durata pluriennale con il consiglio nazionale o con i consigli regionali dell’Ordine professionale.

E’ altamente incentivata l’attività del Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell’Ordine, ciascuno per le rispettive competenze al livello centrale e territoriale, tesa a favorire la stipula di protocolli di intesa con soggetti istituzionali (università, ministeri, EE.LL., aziende sanitarie, ANCI ecc.), al fine di promuovere e realizzare congiuntamente attività formative rivolte agli iscritti.

Al comma 2 dell’art. 11 al posto di “Commissione **nazionale** per l’autorizzazione della formazione continua”, leggasi “Commissione **consultiva** per l’autorizzazione della formazione continua”.

La decorrenza dei termini del silenzio assenso, previsto dal comma 9, relativo alla richiesta di attribuzione di crediti formativi per eventi organizzati da soggetti autorizzati, è interrotta attraverso la richiesta di documentazione integrativa.

L’evento formativo per il quale l’assistente sociale presenta al Consiglio dell’Ordine regionale cui è iscritto domanda di riconoscimento/attribuzione crediti, deve essere realizzato da soggetto autorizzato ai sensi del regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali e del DPR 137/2012.

Il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di riconoscimento, nel caso di eventi formativi di lunga durata, si intende dalla data di conclusione dell’evento stesso.

Art 12 Attività formative

La regola generale per l’attribuzione dei crediti alle attività formative è quella di 1 credito/1 ora di formazione.

L’eccezione è relativa ad un maggiore riconoscimento di crediti (nella misura massima del 20% del totale del numero di crediti/ore programmate), in presenza di determinati requisiti che si ritiene qualifichino l’evento in termini di qualità dell’offerta formativa.

Le attività formative cui vengono attribuiti crediti formativi vengono distinte in:

attività formativa di cui l’assistente sociale è fruitore (art. 12 comma 3)

attività in cui l’assistente sociale svolge docenza, supervisione, partecipa a momenti di studio ecc., attività che presuppongono preparazione, approfondimento e che esigono momenti di riflessività e che dunque consentono l’accrescimento di conoscenze e competenze (art. 12 commi 4 e 6)

L'attribuzione dei crediti formativi normalmente avviene per eventi per i quali, ai sensi del regolamento, viene inoltrata istanza ex-ante (cioè prima della realizzazione dell'evento) dai soggetti autorizzati (art. 12 comma 3), al Consiglio nazionale dell'Ordine o al Consiglio regionale, secondo le modalità telematiche previste.

Il limite dei 45 crediti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 12, nonché quello dei 25 del comma 6, si intende riferito ad attività inerenti contenuti che non attengono alla deontologia ed all'ordinamento professionale; i 15 crediti in materia ordinamentale e deontologica possono essere maturati attraverso attività sia del tipo di quelle indicate nel comma 3, che del tipo di quelle indicate nel comma 4.

L'attribuzione dei crediti formativi viene necessariamente richiesta ex-post per le attività elencate nei commi 4 e 6 dell'art. 12 del regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali ed eccezionalmente per quelle elencate nel comma 3, laddove il soggetto autorizzato non abbia provveduto preventivamente alla richiesta di attribuzione dei crediti.

L'attività di docenza universitaria, pur essendo collocata nel comma 3 lettera h) deve essere considerata come un'attività ex post (nel senso che l'attribuzione dei crediti viene richiesta dall'interessato dopo lo svolgimento dell'attività).

Le attività di cui alla lettera g, comma 3 dell'art. 12 che il singolo assistente sociale, da solo o in équipe mono e pluriprofessionale, intra ed interistituzionale, organizza e realizza all'interno del proprio ente, devono essere preventivamente riconosciute dai Consigli regionali. In questo caso si prescinde dal regime autorizzatorio.

Al fine di raggiungere un punto di equilibrio tra regolazione nazionale ed autonomia dei CROAS e superare difformità di applicazione, già verificatesi, in ambito nazionale, viene introdotta la seguente tabella, relativa alle attività previste dai commi 4 e 6 dell'art. 12, in cui la discrezionalità di applicazione assume una maggiore rilevanza.

ATTIVITA'	CREDITI FORMATIVI
Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale.	<p><u>Incarichi elettivi</u>: fino a 6 crediti (di cui 2 relativi alla deontologia ed all'ordinamento professionale) per anno rapportati ai mesi effettivi di svolgimento dell'incarico ed a prescindere dal numero delle commissioni di cui si è componenti.</p> <p><u>Incarichi non elettivi</u>: 2 crediti ad incontro fino ad un massimo di 12 (di cui 4 relativi alla deontologia ed all'ordinamento professionale, nel caso di partecipazione a gruppi e commissioni che trattano materie attinenti).</p>

Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini.	<u>Supervisione professionale</u> : 1 credito ogni due ore di supervisione fino ad un massimo di 15 crediti, compresi i 5 crediti deontologici. <u>Supervisione dei tirocini</u> : 15 crediti di cui 5 deontologici per anno.
Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche	3 crediti a relazione fino ad un massimo di 15, comprendenti quelli deontologici e dell'ordinamento professionale in relazione alla tematica trattata, fino ad un massimo di 10.
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale	5 crediti per ogni sessione, di cui 5 deontologici e relativi all'ordinamento professionale.
Attività di docenza universitaria	<u>Docenza annuale</u> : 12 crediti per anno <u>Docenza semestrale</u> : 6 crediti <u>Altri moduli</u> : 3
Redazione e pubblicazione di articoli, saggi o capitoli di libro.	4 crediti fino ad un massimo di 12
Redazione e pubblicazione di monografie o trattati	15 crediti di cui 5 deontologici nel caso di monografie o trattati relativi a materie deontologiche e dell'ordinamento professionale

Art 13 Esoneri

Innanzitutto giova precisare che l'esonero è un dispositivo che agisce su domanda dell'interessato qualora si realizzino, nel caso concreto, determinate tipologie di eventi in capo all'iscritto.

E' escluso, pertanto, il principio dell'automatismo.

Le fattispecie per le quali è possibile presentare l'istanza per ottenere l'esonero, totale o parziale, dall'obbligo della formazione continua, sono tassativamente previste dal regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali.

Non è tassativamente prevista, invece, la durata dell'esonero che può essere totale o parziale e che va commisurata in relazione al caso concreto.

L'interessato ha l'onere di documentare la richiesta di esonero, corredandola con idonea certificazione.

Il consiglio regionale, nel valutare la richiesta, effettua le opportune verifiche e valutazioni e concede o meno l'esonero rapportando il periodo in relazione alla gravità e specificità della situazione rappresentata.

In riferimento al periodo di dodici mesi indicato nell'art.13 sub a), in relazione alla fattispecie del congedo parentale o maternità, va precisato che è frutto di una valutazione una tantum in via generale ed astratta ed è comunque da intendersi come periodo massimo di esonero.

Art 14 Adempimenti degli iscritti ed inosservanza dell'obbligo formativo

Il regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali è entrato in vigore il 13 febbraio 2014 ed il triennio formativo comprende gli anni 2014, 2015, 2016, con la possibilità di far valere anche i crediti acquisiti nell'anno 2013 (cfr. commento all'art. 5).

Pertanto, per quanto riguarda il primo anno formativo dall'entrata in vigore del regolamento, ogni iscritto, entro il mese di marzo del 2015 dovrà comunicare al CROAS competente, tramite scheda telematica, i crediti acquisiti negli anni 2013 e 2014 (art. 14, comma 1).

Per funzionare in modo efficace il sistema di formazione continua necessita di supporti di carattere telematico e il Consiglio nazionale ha predisposto un database attraverso il quale è possibile il caricamento di tutte le attività formative realizzate. Pur comprendendo le difficoltà degli iscritti che non utilizzano il computer, eventuali difficoltà del singolo iscritto potranno eventualmente essere valutate caso per caso, ma non è possibile prescindere in via generale da tali modalità di lavoro.

Giova precisare che costituiscono illecito disciplinare non solo il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, totale o parziale, ma anche la mancata o infedele certificazione che deve essere effettuata ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 3.

Se il Consiglio regionale rileva il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, totale o parziale, ovvero la mancata o infedele certificazione deve applicare quanto previsto dal regolamento disciplinare locale, approvato dal Consiglio nazionale il 15.11.2013 (Del. N. 175) e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8 del 30 aprile 2014.

Non è possibile stabilire in sede di regolamento le sanzioni da comminare a fronte della violazione dell'obbligo di formazione continua; le sanzioni saranno ovviamente correlate alla gravità della violazione, anche tenuto conto del profilo soggettivo, secondo quanto stabilito dal regolamento sul procedimento disciplinare.

Non configura illecito disciplinare da parte dell'iscritto il mancato raggiungimento del numero di crediti previsti nel triennio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, qualora esso sia attribuibile ad inadempienze da parte dei CROAS, riscontrabili nel mancato o inesatto caricamento nel database degli eventi ai quali sono stati riconosciuti crediti formativi e frequentati dagli iscritti, ovvero nelle mancate risposte all'iscritto il quale, tramite la procedura prevista dal database, ha inoltrato al CROAS competente richiesta di riconoscimento crediti formativi per attività accreditabili ex-post.

In ogni caso, per dimostrare l'effettivo svolgimento del percorso formativo, l'iscritto ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente la propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa, da presentare, su richiesta, al CROAS competente o, eventualmente, al Consiglio di disciplina interessato.

Art. 15 Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine

Il regolamento predisposto dai Consigli regionali per disciplinare le competenze della Commissione interna ed il procedimento di attribuzione dei crediti formativi deve tenere conto di quanto previsto dal regolamento nazionale per la formazione continua degli Assistenti sociali, non discostandosene.

In particolare deve disciplinare sia la costituzione, composizione e funzionamento della commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, sia il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.

Giova precisare che la denominazione della commissione indicata al comma 5 dell'art. 8 "commissione per l'autorizzazione della formazione continua", fortemente voluta dal Ministro vigilante in sede di revisione del regolamento per il prescritto parere vincolante, va intesa come commissione per la formazione continua regionale, stante che restano in capo ai CROAS le funzioni relative all'attribuzione dei crediti formativi di propria competenza e non anche compiti autorizzatori dei soggetti deputati alla realizzazione di eventi formativi, che rimangono di esclusiva competenza del CNOAS e del Ministero.

I CROAS possono decidere liberamente la composizione delle Commissioni previste dall'art. 8, comma 5, integrando o meno anche componenti non iscritti nell'albo, se ritenuto opportuno, anche temporaneamente e per questioni specifiche.

Ai componenti della commissione per la formazione continua regionale, si applica quanto previsto dalla lettera circolare del Consiglio nazionale Prot. n. 1870/2014 del 23 aprile 2014 avente ad oggetto: "Svolgimento di attività didattiche da parte di componenti gli organi locali e nazionali dell'Ordine degli Assistenti sociali".

La commissione mantiene funzioni istruttorie, mentre spetta al Consiglio regionale il potere di deliberare sull'attribuzione dei crediti formativi da attribuire agli eventi.

La commissione per la formazione continua regionale attribuisce crediti formativi agli eventi realizzati nel territorio regionale e proposti da quei soggetti che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione del Consiglio nazionale, previo parere vincolante del ministro vigilante.

Nel regolamento per la formazione continua regionale, predisposto da ogni CROAS, è possibile prevedere l'esigibilità di un diritto di segreteria, in relazione alle pratiche di attribuzione dei crediti. Nel precisare il procedimento di attribuzione dei crediti formativi il regolamento predisposto dai Consigli regionali deve tenere conto del criterio generale di 1 credito per ogni ora di formazione, nonché di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 12 del regolamento nazionale per la formazione continua degli Assistenti sociali.

E' incoraggiata la programmazione e realizzazione di attività formative dei Consigli regionali, di concerto tra loro e/o con ordini/associazioni di altre professioni, al fine di favorire lo scambio e la formazione congiunta con altre professioni aventi ad oggetto tematiche di interesse comune (per esempio confronto avvocati/Assistenti sociali su questioni relative ai minorenni nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ecc.).

Le attività formative erogate direttamente dai CROAS non incontrano limiti di materie, e potranno riguardare sia l'ordinamento e la deontologia professionali che altri contenuti: in questo senso va letta la disposizione di cui all'art. 15, comma 5, del regolamento, che mira a far sì che sia comunque assicurata una offerta formativa nelle materie ordinamentali e deontologiche.

La partecipazione alle spese sostenute dai CROAS per la realizzazione di eventi formativi, da parte dei partecipanti iscritti all'Albo, deve essere considerata una eccezione motivata da condizioni di particolare pregnanza (per esempio presenza di uno o più relatori di fama nazionale o internazionale) e onerosità dell'evento.

I Consigli regionali devono dare idonea comunicazione agli iscritti delle attività formative da essi organizzate, tramite pubblicazione sul sito ed auspicabilmente tramite newsletter da inviare agli indirizzi mail degli iscritti.

E' di esclusiva competenza dei Consigli regionali effettuare il controllo relativo all'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

Il controllo deve essere effettuato alla fine di ogni triennio formativo.

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio nazionale

L'art. 16 è informato a garantire l'ampliamento dell'offerta formativa e la sua uniforme erogazione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso ricerche e sistemi di monitoraggio, ed a favorire la fruibilità e l'accessibilità alla formazione continua da parte degli iscritti, anche attraverso la stipula di convenzioni con i Ministeri competenti.

Rispetto ai Consigli regionali è sottolineata la volontà di intensificare i rapporti di collaborazione sia per rendere agevole, da parte dei CROAS, la gestione degli

adempimenti relativi al sistema di formazione continua, sia attraverso la puntuale raccolta di quesiti e proposte migliorative dell'intero impianto di formazione continua (regolamento, database e sistema telematico), anche ai fini della realizzazione della conferenza annuale di cui alla lettera g.

Non esiste alcuna esclusiva in capo al CNOAS per la organizzazione di eventi formativi destinati ad Assistenti sociali che intendono assumere la qualifica di formatori, o destinati agli iscritti che si rendono disponibili per assumere le funzioni di componente il Consiglio di disciplina; nulla vieta ai CROAS di organizzare formazione di questo genere, anche in collaborazione con le Università (art. 16, lett. i).

Art. 17 Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

Il regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali è stato pubblicato nel sito ufficiale del Consiglio nazionale il 29 gennaio 2014 ed è entrato in vigore il 13 febbraio 2014.

E' stato altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8 del 30 aprile 2014.

Il triennio formativo comprende gli anni 2014, 2015, e 2016 e, come più sopra esplicitato, decorre dal 1° gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2016.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2014-2016 si ritiene utile ribadire in questa sede, che sono utilizzabili dagli iscritti anche i crediti maturati nel corso dell'anno 2013.